



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA E SCIENZA DELL'INFORMAZIONE



**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA E SCIENZA
DELL'INFORMAZIONE**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Istituzione del Corso di Dottorato	3
Art. 3 – Obiettivi	3
Art. 4 - Aree di afferenza e articolazione in curricula	4
Art. 5 - Caratteristiche generali	4
Art. 6 – Organi del Corso di Dottorato	4
Art. 7 – Il Collegio dei e delle Docenti	5
Art. 8– Il/La Coordinatore/trice e il/la Vice-Coordinatore/trice	7
Art. 9– Il Comitato Esecutivo	7
Art. 10 – Tutor, advisor e co-advisor	8
Art. 11- Requisiti e modalità di ammissione al Corso	9
Art. 12 – Attività di formazione	10
Art. 13 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno di corso successivo e alla procedura di valutazione della tesi	11
Art. 14 - Conseguimento del titolo	13
Art. 15 – Diritti e doveri dei/delle dottorandi/e	13
Art. 16 – Inizio posticipato della frequenza del Corso di Dottorato	14
Art. 17– Proprietà intellettuale e riservatezza	14
Art. 18 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato	14
Art. 19 – Norme finali e di rinvio	14



**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA E SCIENZA
DELL'INFORMAZIONE**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. In conformità alla normativa vigente, il presente Regolamento disciplina la gestione e il funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria e Scienza dell'Informazione (di seguito definito anche "Corso di Dottorato").
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa integrale rinvio al Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 250 del 11.03.2022 (di seguito definito anche "Regolamento di Ateneo"), nonché alla normativa vigente.

Art. 2 – Istituzione del Corso di Dottorato

1. È istituito il Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria e Scienza dell'Informazione, proposto dal Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione (di seguito definito anche "DISI")

Art. 3 – Obiettivi

1. Ad integrazione degli obiettivi generali previsti all'art. 3 del Regolamento di Ateneo, il Corso di Dottorato si pone come obiettivi specifici:
 - a) la formazione di esperti/e nelle tecnologie dell'informazione in grado di esercitare le proprie capacità in chiave interdisciplinare, avvalendosi delle conoscenze acquisite durante i precedenti percorsi formativi idonei a consentire l'accesso al Dottorato nelle diverse aree di interesse del Dipartimento: Informatica, Telecomunicazioni ed Elettronica, e le loro applicazioni;
 - b) l'istituzione di un percorso idoneo alla formazione di studiosi/e professionisti/e in grado di progettare e sviluppare sistemi informatici e di telecomunicazioni di elevata qualità e di tipo innovativo adatti alla risoluzione di problemi complessi;
 - c) l'istituzione di un percorso che valorizzi le capacità imprenditoriali dei/delle dottorandi/e fornendo formazione specifica e opportunità di intraprendere esperienze professionali.



**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA E SCIENZA
DELL'INFORMAZIONE**

Art. 4 - Aree di afferenza e articolazione in curricula

1. Le macroaree di riferimento sono: 01 - Scienze Matematiche e Informatiche; 09 – Ingegneria Industriale e dell'Informazione.
2. Il Corso di Dottorato è articolato in due curricula:
 - a) Informatica;
 - b) Telecomunicazioni

Art. 5 - Caratteristiche generali

1. Il Corso di Dottorato ha durata triennale. Ogni anno vengono emessi uno o più bandi in lingua italiana e inglese per la selezione pubblica dei/delle candidati/e, dove sono specificati il numero dei posti e delle borse previsti.
2. Al Corso di Dottorato sono ammessi/e gli/le studenti/studentesse maggiormente qualificati/e indipendentemente dal loro sesso, età, nazionalità, religione, orientamento sessuale, etnia e classe sociale.
3. Lingua ufficiale del Corso di Dottorato è l'inglese. Gli/Le studenti/studentesse stranieri/e sono comunque esortati/e ad apprendere l'italiano almeno a livello elementare entro la fine del secondo anno di corso. Tutta la normativa in materia di Dottorati di Ricerca è sia in inglese che in italiano. In caso di difformità interpretativa delle norme, fa fede la versione italiana.

Art. 6 – Organi del Corso di Dottorato

1. Sono organi del Corso di Dottorato:
 - a) Il Collegio dei e delle Docenti;
 - b) Il/La Coordinatore/trice;
 - c) Il Comitato Esecutivo.



**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA E SCIENZA
DELL'INFORMAZIONE**

Art. 7 – Il Collegio dei e delle Docenti

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 12 del Regolamento di Ateneo partecipano con diritto di voto al Collegio dei e delle Docenti:
 - a) professori/professoressa di I, II fascia, ricercatori/ricercatrici che afferiscono al DISI;
 - b) professori/professoressa di I, II fascia, ricercatori/ricercatrici che afferiscono ad altro Dipartimento o Centro dell'Università di Trento o ad altro Ateneo;
 - c) rappresentanti di soggetti pubblici e privati che collaborano con il Corso di Dottorato;
 - d) esperti/e di comprovata qualificazione appartenenti a enti pubblici o privati.
2. I membri appartenenti alle categorie di cui ai precedenti punti b), c) e d) non possono superare il 40% del totale dei componenti del Collegio dei e delle Docenti stesso, arrotondato per difetto.
3. Su invito del/della Coordinatore/trice, possono inoltre assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio dei e delle Docenti o alla discussione di punti specifici persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività del Corso di Dottorato, in particolare:
 - a) personale amministrativo dedicato al funzionamento del Corso di Dottorato con compiti di assistenza alla verbalizzazione;
 - b) rappresentanti di soggetti pubblici e privati che collaborano con il Corso di Dottorato;
 - c) due rappresentanti degli/delle studenti/studentesse iscritti/e al Corso di Dottorato limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del Dottorato e i percorsi formativi;
 - d) supervisor di dottorandi/e;
 - e) docenti portatori /portatrici di interesse per il Corso di Dottorato.
4. La domanda di adesione al Collegio dei e delle Docenti da parte di nuovi membri di cui al comma 1 deve essere trasmessa al/la Coordinatore/trice, corredata da curriculum vitae e da una dichiarazione di non appartenenza/appartenenza a Collegi di Dottorato in altri Atenei e, nel caso di professori/professoressa e ricercatori/ricercatrici appartenenti ad altro Dipartimento o Centro dell'Università di Trento o ad altro Ateneo, anche dal nulla



**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA E SCIENZA
DELL'INFORMAZIONE**

osta rilasciato dalla struttura accademica di appartenenza. Le nuove adesioni sono deliberate dal Collegio.

5. La qualificazione scientifica dei/delle componenti del Collegio deve essere in linea con i requisiti richiesti per l'accreditamento da parte dell'ANVUR e con altri eventuali requisiti integrativi di qualità indicati dal Ministero e/o dall'Università.
6. Il Collegio dei e delle Docenti viene convocato dal/dalla Coordinatore/trice, che svolge anche funzioni di Presidente/Presidentessa delle sedute, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono.
7. La convocazione e l'ordine del giorno sono inviati almeno cinque giorni prima della seduta tramite posta elettronica. Il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza.
8. Il Collegio dei e delle Docenti si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare su temi relativi al buon funzionamento del Corso di Dottorato, per lo svolgimento di funzioni non delegate al Comitato Esecutivo da inoltrare al Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione, e per l'analisi delle attività a consuntivo. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di cui al comma 1 sottratti gli/le assenti giustificati/e.
9. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del/della Coordinatore/trice.
10. La partecipazione alla riunione del Collegio dei e delle Docenti quando non avviene di persona nel luogo fisico sede dell'incontro, può avvenire secondo le seguenti modalità: partecipazione individuale a distanza; svolgimento da remoto di una seduta; seduta telematica. Per lo svolgimento delle sedute a distanza e in modalità telematica si applicano le norme previste dall' art. 38 del Regolamento generale di Ateneo.
11. Delle riunioni del Collegio dei e delle Docenti è redatto un verbale a cura di un componente della segreteria del Corso di Dottorato o, in sua assenza, a cura del/della professore/professoressa associato/associata con minore anzianità in ruolo partecipante



**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA E SCIENZA
DELL'INFORMAZIONE**

alla seduta del Collegio dei e delle Docenti. Il verbale va pubblicato in area accessibile al Collegio dei e delle Docenti.

12. Il Collegio dei e delle Docenti svolge tutte le funzioni previste dall'art. 12 del Regolamento di Ateneo cui si fa integrale rinvio. Il Collegio dei e delle Docenti con propria delibera può delegare al Comitato Esecutivo o al/alla Coordinatore/trice lo svolgimento di alcune sue funzioni.

Art. 8– Il/La Coordinatore/trice e il/la Vice-Coordinatore/trice

1. Il/La Coordinatore/trice del Collegio dei e delle Docenti svolge le funzioni indicate all'art. 13 del Regolamento di Ateneo cui si fa rinvio.
2. La durata del mandato è pari a tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta.
3. L'elezione del/della Coordinatore/trice è stabilita dall' art. 13 del Regolamento di Ateneo, cui si fa rinvio.
4. Il/la Vice Coordinatore/trice viene nominato/a dal/dalla Coordinatore/trice all'interno del Collegio dei e delle Docenti ed il suo mandato termina con il mandato del/della Coordinatore/trice.
5. Il/la Vice Coordinatore/trice svolge le funzioni del/della Coordinatore/trice in assenza di quest'ultimo/a.

Art. 9– Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da 10 membri, oltre al/alla Coordinatore/trice, che lo presiede, ed al/alla Vice-Coordinatore/trice che ne fa parte di diritto. I componenti del Comitato Esecutivo sono eletti con preferenza unica a maggioranza semplice da e tra i membri del Collegio dei e delle Docenti di cui all'articolo 7 comma 1 all'interno delle proprie categorie e nel rispetto delle proporzioni delle stesse.
2. Il Comitato Esecutivo coadiuva il/la Coordinatore/trice negli adempimenti a cui è tenuto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Ateneo e delibera sulle materie ad esso delegate



**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA E SCIENZA
DELL'INFORMAZIONE**

dal Collegio dei e delle Docenti, al quale riferisce costantemente in merito all'attività svolta.

3. Il/La Coordinatore/trice può assegnare ai singoli membri del Comitato Esecutivo specifiche funzioni ritenute necessarie per il perseguimento di obiettivi gestionali ed organizzativi del Corso di Dottorato
4. Il Comitato Esecutivo resta in carica per la durata del mandato del/della Coordinatore/trice.
5. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro del Comitato Esecutivo per un periodo superiore ai tre mesi, lo stesso può essere sostituito dal Collegio dei e delle Docenti, nominando il primo dei non eletti in sede di designazione del Comitato medesimo. In caso di assenza di sostituti/e il Collegio dei e delle Docenti può indire nuove elezioni per la nomina della posizione vacante. Il mandato del nuovo membro scade con il mandato del Comitato Esecutivo.
6. Per il funzionamento del Comitato Esecutivo e per la verbalizzazione delle sedute si applicano le norme previste per il Collegio dei e delle Docenti, descritte nel presente Regolamento.

Art. 10 – Tutor, advisor e co-advisor

1. Dall'inizio del percorso di Dottorato il/la dottorando/a è affiancato/a da un/una tutor nominato/a dal Collegio dei e delle Docenti.
2. Il/La tutor è responsabile dell'inserimento del/della dottorando/a nelle attività formative e di ricerca del Corso di Dottorato e si impegna ad affiancarlo/a nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale
3. Entro il mese di aprile del primo anno di studi, il/la dottorando/a presenta al Comitato Esecutivo istanza per l'assegnazione di un/una advisor. Il Comitato Esecutivo provvede, previo accertamento di disponibilità, alla nomina di un/una advisor per ogni studente/studentessa che ne faccia richiesta. Il/La tutor decade alla nomina dell'advisor.



**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA E SCIENZA
DELL'INFORMAZIONE**

Per ogni studente/studentessa, inoltre, il Comitato Esecutivo provvede alla nomina di un/una co-advisor proposto dall'advisor

4. Nel caso di mancata richiesta da parte del/della dottorando/a, il tutor svolgerà automaticamente anche la funzione di advisor. Nel caso di mancata disponibilità del/della tutor, il Comitato Esecutivo assegna d'ufficio un/una advisor.
5. L'advisor delinea gli argomenti di ricerca e si impegna ad affiancare il/la dottorando/a nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale, nella preparazione del Qualifying exam, e successivamente della tesi, garantendo la qualità del suo operato.
6. Sia il/la tutor che l'advisor assistono il/la dottorando/a, verificandone l'attività ed il rispetto delle norme, anche comportamentali, ritenute fondamentali per il valore del Corso di Dottorato e per la crescita scientifica e professionale dei/delle dottorandi/e. Entrambi autorizzano l'utilizzo della dotazione personale assegnata al/alla dottorando/a.
7. Il/La co-advisor ha il compito di coadiuvare l'advisor nello svolgimento delle sue funzioni fornendo l'apporto di ulteriori conoscenze scientifiche o tecnologiche
8. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo devono essere individuati in base alle disposizioni descritte all'art. 12 comma 8 lettera h) del Regolamento di Ateneo e devono garantire una supervisione continuativa per l'intera durata del percorso di Dottorato del/della relativo/a dottorando/a.
9. Eventuali richieste di cambio dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 presentate da dottorandi/e e/o da advisor vengono decise dal Comitato Esecutivo.
10. Il Comitato Esecutivo può revocare l'incarico ai soggetti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo che non ottemperino ai propri obblighi, definiti ai precedenti commi 2, 5, 6 e 7.

Art. 11- Requisiti e modalità di ammissione al Corso

1. I requisiti e le modalità di ammissione al Corso di Dottorato sono quelli previsti degli articoli 18 e 19 del Regolamento di Ateneo, nel rispetto dei termini e delle decorrenze espressamente indicati nel bando di ammissione.



**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA E SCIENZA
DELL'INFORMAZIONE**

2. L'accesso al Corso di Dottorato avviene tramite una procedura selettiva con valutazione comparativa basata sui titoli oltre ad eventuale colloquio orale, qualora previsto dal bando.
3. La Commissione giudicatrice per l'ammissione al Corso di Dottorato potrà procedere a colloqui di approfondimento, purché nella salvaguardia della parità di trattamento tra tutti/tutte i/le candidati/e.
4. L'ammissione al Corso di Dottorato avviene in base alle graduatorie generali di merito redatte dalla competente Commissione giudicatrice per l'ammissione al Corso di Dottorato fino al raggiungimento del numero dei posti stabiliti dal bando.

Art. 12 – Attività di formazione

1. Il Corso di Dottorato offre annualmente una serie di attività formative presentate, all'inizio di ciascun anno accademico, nel Manifesto degli Studi, unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.
2. Nel corso dell'anno accademico vengono organizzati seminari, incontri, workshop ed altri eventi formativi anche congiuntamente con gli Enti partner del Corso
3. Entro la data di inizio delle attività del Corso di Dottorato, fissata per il 1 novembre, (fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento di Ateneo), il Collegio dei e delle Docenti approva il Manifesto degli Studi, che viene pubblicato in rete sul sito del Corso
4. Il Manifesto degli Studi contiene:
 - a. le attività didattiche e scientifiche attivate per l'anno accademico di riferimento;
 - b. disposizioni relative ad attività formative, propedeutiche e/o integrative degli stessi;
 - c. modalità di svolgimento del Qualifying exam ed altre verifiche di profitto;
 - d. modalità di riconoscimento dei crediti, comprensivi delle regole della corrispondenza tra crediti formativi previsti da ciascun corso e crediti acquisibili presso altre Istituzioni universitarie nazionali ed estere (incluse le scuole estive/invernali);
 - e. eventuali ulteriori percorsi formativi.



**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA E SCIENZA
DELL'INFORMAZIONE**

5. Il/la dottorando/a è tenuto/a a presentare un piano di studi, scegliendo tra le offerte formative delineate nel Manifesto o, dietro richiesta motivata, un piano di studi individuale. Il piano di studi del primo anno deve essere approvato dal/dalla tutor mentre quello del secondo anno dall'advisor. Il piano di studi viene sottoposto a verifica formale da parte della Segreteria. I piani di studi individuali sono approvati dal Comitato Esecutivo.
6. Ogni attività che consente l'ottenimento di crediti è soggetta all'approvazione dell'advisor e alla verifica della Segreteria. Altri casi sono approvati dal Comitato Esecutivo.
7. Il/la dottorando/a è tenuto/a a svolgere un periodo di ricerca di almeno tre mesi all'estero entro la conclusione del terzo anno.

Art. 13 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno di corso successivo e alla procedura di valutazione della tesi

1. Per l'ammissione al secondo anno di corso è necessario:
 - a) l'acquisizione di un numero minimo di 6 crediti derivanti da corsi;
 - b) unico giudizio positivo condiviso dall'advisor e dal/dalla co-advisor sull'attività svolta dal/dalla dottorando/a.In caso di dissenso tra i/le supervisor per il giudizio, il caso sarà risolto dal Comitato Esecutivo.
In caso di unico giudizio negativo da parte dei/delle supervisor, l'ammissione avviene con "riserva". In tal caso la riserva verrà sciolta a seguito e in base all'esito dell'esame "Qualifying exam".
2. Per l'ammissione al terzo anno di corso è necessario:
 - a) il superamento del Qualifying exam all'inizio del secondo anno. Tutti/e i/e dottorandi ammessi/e al secondo anno devono sostenere l'esame;
 - b) l'acquisizione di un numero minimo di 12 crediti derivanti da corsi;
 - c) la presentazione del programma di svolgimento del periodo di ricerca all'estero di almeno 3 mesi da concludersi entro il termine del terzo anno del Dottorato;



**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA E SCIENZA
DELL'INFORMAZIONE**

- d) la presentazione del piano di completamento di almeno due pubblicazioni indicizzate ISI o SCOPUS entro il termine del terzo anno del Dottorato;
- e) unico giudizio positivo condiviso dall'advisor e dal/dalla co-advisor sull'attività di ricerca svolta dal/dalla dottorando/a.

In caso di mancato superamento del "Qualifying exam" il/la dottorando/a è escluso/a del Corso di Dottorato a partire dalla data deliberata dal Comitato Esecutivo.

In caso di dissenso tra i/le supervisor per il giudizio, il caso sarà risolto dal Comitato Esecutivo.

In caso di unico giudizio negativo da parte dei/delle supervisor il/la dottorando/a deve presentare tutti i risultati scientifici conseguiti durante l'anno di Dottorato in corso ad una commissione nominata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dei regolamenti vigenti, del giudizio della commissione d'esame, del precedente giudizio dei/delle supervisor, di eventuale ulteriore documentazione presentata dal/dalla dottorando/a e delle precedenti delibere degli organi del Corso di dottorato, delibera sull'ammissione del/della dottorando/a all'anno successivo.

3. Per l'ammissione alla procedura di valutazione della tesi è necessario:

- a) l'avvenuto svolgimento di almeno 3 mesi di periodo di ricerca all'estero;
- b) il completamento di almeno due pubblicazioni indicizzate ISI o SCOPUS;
- c) l'avvenuta partecipazione ad almeno 3 seminari offerti dal DISI o a una Summer/Winter school;
- d) unico giudizio positivo condiviso dall'advisor e dal/dalla co-advisor sull'attività di ricerca svolta sul valore scientifico dei risultati conseguiti dal/dalla dottorando/a.

In caso di dissenso tra i/le supervisor per il giudizio, il caso sarà risolto dal Comitato Esecutivo.

4. Per le modalità dettagliate relative allo svolgimento della valutazione della tesi di dottorato (termini e proroga) e dell'esame finale si rimanda all' art. 29 Regolamento di Ateneo nonché alla descrizione articolata nel Manifesto degli Studi.



**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA E SCIENZA
DELL'INFORMAZIONE**

Art. 14 - Conseguimento del titolo

1. L'esame finale si svolge secondo quanto prescritto dagli articoli 30 e 31 del Regolamento di Ateneo.

Art. 15 – Diritti e doveri dei/delle dottorandi/e

1. I diritti e doveri del/della dottorando/a sono stabiliti secondo quanto prescritto all'art. 25 del Regolamento di Ateneo. I/Le dottorandi/e sono altresì tenuti/e a rispettare le disposizioni previste dal Codice Etico di Ateneo e dal Codice d'onore degli/delle studenti/studentesse.
2. I/le dottorandi/e devono inoltre attenersi alle procedure pubblicate sul sito del Corso di Dottorato relative alle attività correlate alla formazione, come specificato nel Manifesto degli studi, e alle indicazioni di volta in volta comunicate per iscritto dal/dalla Coordinatore/trice e/o dalla Segreteria del Corso di Dottorato
3. I /Le dottorandi/e possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei e delle Docenti o del Comitato Esecutivo e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti/delle studentesse dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai/alle dottorandi/e sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105.
4. Fermo restando l'impegno a tempo pieno, sono, inoltre, compatibili con il Dottorato di Ricerca, subordinatamente all'autorizzazione del Collegio dei e delle Docenti o del Comitato Esecutivo, sentito il/la supervisore le seguenti attività, anche retribuite:
 - a) tirocinio pratico professionale;
 - b) limitata attività lavorativa esterna che consenta di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del Dottorato.



**REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INGEGNERIA E SCIENZA
DELL'INFORMAZIONE**

Art. 16 – Inizio posticipato della frequenza del Corso di Dottorato

1. Eventuale ritardo nell'inizio dell'anno accademico da parte del/della dottorando/a è tollerato solo in casi giustificati, tempestivamente comunicati, indipendenti dalla volontà dello/a studente/studentessa e ritenuti validi dal Collegio dei e delle Docenti e tali da non compromettere la partecipazione alle attività del Corso di Dottorato.

Art. 17– Proprietà intellettuale e riservatezza

1. I diritti di proprietà intellettuale e l'impegno di riservatezza per i/le dottorandi/e sono normati dall'art. 34 del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 18 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Regolamento di Ateneo, successivamente alla attivazione del Corso di Dottorato, ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento, sentito il Collegio dei e delle Docenti, ed entra in vigore dalla data di emanazione del Decreto del/la Direttore/trice.

Art. 19 – Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento vale quanto stabilito nella vigente normativa nazionale e nel Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.
2. Il presente Regolamento si applica al Corso di Dottorato a partire dall'anno accademico 2022/23 (38° ciclo).
3. Ai cicli antecedenti al 38°ciclo si applica quanto sancito dal previgente Regolamento Interno approvato dal Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione il 15 novembre 2017 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19 del presente Regolamento, applicabili a dottorandi/e dei cicli attivi alla data della sua entrata in vigore.